



# COMUNE DI MAZZO DI VALTELLINA

## PROVINCIA DI SONDRIO

Prot. N. 2006

23030 Mazzo di Valtellina, 19.05.2009

OGGETTO: Regolamentazione dell'accesso e delle modalità di transito sul Sentiero Valtellina nel tratto ricadente all'interno del territorio Comunale di Mazzo di Valtellina a partire dal confine con il Comune di Tovo di Sant'Agata fino al confine con il Comune di Mazzo di Valtellina.

### ORDINANZA N. 3

#### IL SINDACO

**PRESO ATTO CHE** con deliberazione n. 53 del 26.09.2007, la Giunta Municipale ha approvato la proposta di regolamento relativo alle norme di comportamento per accesso e transito sul sentiero Valtellina nel comprensorio della Comunità Montana Valtellina di Tirano;

**APPRESO** che tale regolamento prevede, tra l'altro, le seguenti direttive di carattere viabilistico per le quali si rende necessario adottare un'apposita ordinanza ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285:

- Divieto di transito a tutti i mezzi motorizzati nonché ai mezzi trainati da animali, escluso tutti i mezzi agricoli autorizzati e le motocarrozette adibite al trasporto di disabili (Punto 2 del Regolamento);
- Velocità massima consentita 20 Km/h (Punto 3 del Regolamento)
- Divieto di svolgere la pratica dell'equitazione (salvo autorizzazione) (Punto 4 del Regolamento);
- Divieto di svolgere competizioni sportive con veicoli, animali e atletiche (salvo autorizzazione) punto 5 del Regolamento);
- Obbligo per i ciclisti di circolare su un'unica fila salvo che uno dei ciclisti sia di età inferiore ai 10 anni e circoli a destra dell'altro (Punto 6 del Regolamento);
- Obbligo per i pedoni di circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia (punto 7 del Regolamento);

**VISTO** il 3° comma dell'art. 5 il 4° comma dell'art. 6 e il 1° comma dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285;

**VISTO** l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

### ORDINA

A far data dall'avvenuta posa in opera di tutta la segnaletica stradale necessaria a rendere edotti sul contenuto della presente i fruitori del sentiero Valtellina, relativamente al tratto ricadente in Comune di Mazzo di Valtellina a partire dal confine con il Comune di Tovo di Sant'Agata fino al confine con il Comune di Mazzo di Valtellina

Sono istituiti:

- Il divieto di transito a tutti i mezzi motorizzati nonché ai mezzi trainati da animali, escluso tutti i mezzi agricoli utilizzati dai coltivatori dei fondi ai quali si accede attraverso il sentiero Valtellina, gli autorizzati e le motocarrozette adibite al trasporto di disabili;
- Il Limite massimo di velocità consentito per tutti i veicoli, compresi i velocipedi, pari a 20 Km/h
- Il divieto, di svolgere la pratica dell'equitazione;

- Il divieto, escluso autorizzati, di svolgere competizioni sportive sia con veicoli, che con animali che atletiche;
- L'obbligo per i ciclisti di circolare su un'unica fila salvo che uno dei ciclisti sia di età inferiore ai 10 anni e circoli a destra dell'altro;
- L'obbligo per i pedoni di circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia;

La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Comunale e con l'apposizione dell'apposita segnaletica stradale a cura della Comunità Montana Valtellina di Tirano.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.

Contro la presente Ordinanza è ammesso, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al Ministro delle infrastrutture e Trasporti (DPR 24 novembre 1971, N. 1199) oppure ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla precitata pubblicazione (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034).

I contravventori saranno puniti a norma di legge

IL SINDAGO  
(Pini Martini)  
*Pini Martini*

